

Voci. Parli alla Camera.

PRESIDENTE. Silenzio!

ACCOLLA. Signori, non vi ha alcun dubbio che allorchando un uomo studioso dei fenomeni economici e finanziari del nostro paese, guarda le risultanze della nostra tassa sugli affari e le mette in raffronto, non dirò dei risultamenti della medesima tassa in Francia e nel Belgio, il di cui movimento economico è assai più rilevante di quel che non sia tra noi, ma la considera in rapporto al traffico dei nostri affari e alla importanza delle contrattazioni che hanno luogo in Italia, un sentimento di rammarico preoccupa l'animo nostro.

È un problema, o signori, che ha formato in ogni tempo l'obbietto delle più serie occupazioni di tutti i ministri delle finanze; è un tema intorno al quale si sono affaticati i cultori della economia e della statistica delle nazioni, senza che siasi voluto o potuto, almeno fino al giorno d'oggi, rinvenire la vera soluzione del difficile quesito.

Ed in vero, onorevoli colleghi, molti affermano che il beneficio della tassa aumenterebbe considerevolmente se si adottasse il principio del ribasso delle tariffe; altri credono che la tassa prenderebbe un assetto regolare se, in luogo dell'ufficio di registrazione, si attuasse il sistema, come si pratica in altri paesi, di una carta da bollo graduale; taluni infine ritengono che laddove si accogliesse il principio della inefficacia giuridica degli atti non registrati o non bollati nello spazio di tempo prefisso dalla legge, la finanza erariale potrebbe ricavarne un provento di più che una decina di milioni.

A me, fra gli altri, piace di dichiarare alla Camera essere mia ferma credenza che, se la nostra legge di registro fosse più esattamente organizzata, più precisa nei suoi svolgimenti e nelle sue conseguenze, e, quel che più è, più diligentemente attuata (*Benissimo! a sinistra*), il provento della finanza potrebbe essere di gran lunga maggiore di ciò che attualmente se ne trae.

Ad ogni modo io, fino dal 1868, interessandomi di cotesto studio, ebbi a svolgere, fra gli altri, il trattato sulla moneta, sul credito e sulla imposta del signor Gustavo Du Puynode, ove, a pagina 226 del tomo secondo, è trattata ampiamente la questione della quale ci occupiamo in questo momento.

L'opinione del Du Puynode, o signori, noto per morigeratezza di carattere e per sentimenti liberali, credo non possa dispiacere all'una e all'altra parte della Camera. Eccone il testo:

« La grande difficoltà che presenta, nella pratica, l'imposta sui capitali circolanti, è la mobilità stessa di cotesti capitali e la facilità che si ha di poterli

dissimulare. Allorchando l'ipoteca si aggiunge al prestito, si può esser certi di conoscerne l'ammontare e l'epoca, ed in tal caso un diritto di registro può colpire, a colpo sicuro, l'iscrizione; ma quando si tratta di crediti chirografari, la faccenda è assai più complicata.

« Se però voi concedete al creditore chirografario un interesse così potente a rivelare il suo credito, come è appunto quello di cui si avvantaggia il creditore ipotecario, allora, siatene pur certi, egli non si rifiuterà a registrare il suo titolo.

« A questo proposito, molti scrittori, fra i quali, specialmente, il signor David (Du Gers), hanno proposto di concedere al registro dei crediti ordinari ciò che si chiama, in materia d'ipoteca, il diritto di preferenza; vale a dire che ciascun creditore chirografario sarebbe pagato alla data del suo titolo, divenuta certa per mezzo del registro, a preferenza di tutti gli altri creditori, sopra ciascuno dei valori mobiliari del suo debitore e sugli immobili non ipotecati.

« In questo sistema il registro costituirebbe una specie d'ipoteca generale sulla fortuna del debitore, sfornita solamente del diritto di seguito. Per me, confesso che cotesto sistema non parmi possa essere ammissibile; l'ipoteca è fatta per gli immobili; essa non potrebbe adattarsi, sotto la forma di una registrazione o in qualsiasi altro modo, ai valori mobiliari; la pubblicità e la specialità, che sono le due principali condizioni del regime ipotecario, farebbero difetto, e vi si opporrebbero egualmente.

« Il meglio, a mio avviso, prosegue il sullodato scrittore, sarebbe di ricusare qualsiasi azione in giustizia ai creditori che non avrebbero fatto registrare o bollare i loro contratti. Ciò è appunto quello che si fa in Inghilterra per l'imposta del bollo, ed è riuscito; ciò è ancora quello che si fa parzialmente nella nostra legge del 14 giugno 1850 per gli effetti di commercio. Forse, quando anche si adottasse codesto rigore, molti crediti potrebbero sfuggire alla severità della tassa, ma laddove si prelevasse un diritto moderato (ecco la prima riforma di cui dovrebbero occuparsi i nostri ministri di finanze) non è punto dubbio che la immensa maggioranza dei creditori si determinasse a presentare al registro i loro atti.

« Ed in vero, se s'inscrivono le ipoteche per assicurarsi dei diritti di preferenza e di seguito, come mai può credersi che non si portassero all'ufficio di registrazione i contratti ordinari, o non si facessero bollare le lettere di cambio, o i biglietti di commercio, quando si tratterebbe di perdere non solamente il privilegio del credito, ma la sua esistenza mede-